

**Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12  
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimen-  
tari di qualità".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 9, comma 1, lettera c)  
della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituita dalla seguente:

*"c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti."*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 marzo 2002

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12

**Dati informativi concernenti la legge regionale 1 marzo 2002, n. 5**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 2001, n. 40/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 218 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4<sup>a</sup> commissione consiliare che ne ha completato l'esame in data 16 novembre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 febbraio 2002, n. 1462.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, prevede l'istituzione del marchio regionale e la possibilità di qualificare le produzioni che rispondono ai requisiti stabiliti dai disciplinari di produzione adottati dalla Giunta regionale.

All'articolo 9, comma 1, lettera c) di tale norma, il legislatore ha previsto che possono essere concessi aiuti regionali per l'uso del marchio e per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5 della legge medesima.

Nel corso dell'esame di compatibilità previsto dal Trattato U.E., la Commissione ha eccepito sul fatto che non possano essere concessi aiuti per l'utilizzo del marchio, ma solo ed esclusivamente per l'effettuazione dei controlli, configurandosi altrimenti un aiuto al funzionamento, incompatibile con la normativa comunitaria.

Al fine quindi di adeguare la legge regionale n. 12/2001 alle disposizioni comunitarie, si è reso opportuno modificare la formulazione della lettera c) dell'articolo 9, limitando l'aiuto regionale ai soli controlli di enti terzi e nelle percentuali decre-

scenti fissate dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1:***

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.

1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:

a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;

b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.

c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti."

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione politiche agricole di mercato